

Torino, 18 ottobre 2019

Associazione Italiana Biblioteche

Biblioteche e Copyright in ambiente digitale

La nuova direttiva copyright 2019/790

Avv. Massimo Travostino
DGTB Legal

Avv. Massimo Travostino



DELLA GATTA TRAVOSTINO BOTTERO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Libere utilizzazioni dell'opere dell'ingegno sono previste fin dalla Convenzione di Berna

In UE le principali «eccezioni e limitazioni» al diritto d'autore si trovano nella **Direttiva EU «Infosoc» 2001/29** sulla armonizzazione di certi aspetti del diritto d'autore nella società dell'informazione, nella **Direttiva 2006/115/EC** sul diritto di noleggio e di prestito e nella **Direttiva 96/9** sulle banche dati

- Art. 5 Direttiva 2001/29
- Art. 6/10 Direttiva 2006/115
- Art. 6/9 Direttiva 96/9

Art. 5 Direttiva 2001/29

Solo una eccezione obbligatoria: riproduzioni temporanee, transitorie o accessorie, prive di rilievo economico eseguite all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo (“eccezione tecnica”)

Le altre sono facoltative per gli Stati: fini di istruzione e ricerca (es. distance learning), a favore di istituzioni pubbliche come archive e biblioteche, copia privata e così via

Art. 6 Direttiva 2006/115

Anche qui eccezione al diritto di prestito solo facoltativa:

Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito

Principali eccezioni e limitazioni

- * Riproduzione su carta
- * Copia privata
- * Riproduzione librerie, musei, archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
- * le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva
- * utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica; utilizzo a favore di portatori di handicap
- * riproduzione a mezzo stampa, comunicazione/messa a disposizione del pubblico di articoli pubblicati di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive, se tale utilizzo non è espressamente riservato
- * citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna
- * allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico
- * utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche
- * inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
- * utilizzo per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte
- * prestito da parte di istituzioni pubbliche

→ Elenco **esaustivo**


→ Sono **facoltative**: gli stati membri possono decidere di applicarne una, tutte o nessuna

→ Spesso prevista una **equa remunerazione** ai titolari dei diritti

Consequente **disomogeneità applicative** all'interno UE

COPYRIGHT EXCEPTIONS

- 5.1 Temporary acts of reproduction
- 5.2(a) Photocopying/photo-reproduction
- 5.2(b) Private copying
- 5.2(c) Reproductions by Libraries, Archives & Museums
- 5.2(d) Ephemeral recordings made by broadcasters
- 5.2(e) Reproduction of broadcasts by social institutions
- 5.3(a) Illustration for teaching or scientific research
- 5.3(b) Use for the benefit of people with a disability
- 5.3(c) Reporting by the press on current events
- 5.3(d) Quotation for criticism or review
- 5.3(e) Use for public security purposes
- 5.3(f) Use of public speeches and public lectures
- 5.3(g) Use during religious or official celebrations
- 5.3(h) Use of works of architecture or sculptures in public spaces
- 5.3(i) Incidental inclusion
- 5.3(j) Use for advertising the exhibition or sale of works of art
- 5.3(k) Use for the purpose of caricature, parody or pastiche
- 5.3(l) Use for the demonstration or repair of equipment
- 5.3(m) Use for the purpose of reconstructing a building
- 5.3(n) Use for the purpose of research or private study
- 5.3(o) Pre-existing exceptions of minor importance



■ Implemented ■ Partly Implemented
■ Not Implemented ■ Unknown

Tratto da: www.copyrightexceptions.eu

- Art. 9 (2) della Convenzione di Berna, Art. 13 TRIPS
art. 5.5 Direttiva 2001/29 e art 10.3 della Direttiva
2006/115

→ Il “Three steps” test

- 1) Solo in determinati casi speciali
 - 2) che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti
 - 3) Che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti
- (Condizioni cumulative)

- Negli USA il concetto di «fair use» è generale ed elastico, intrinsecamente flessibile
- * In UE i casi sono specifici, determinati, non suscettibili di interpretazione analogica → caso Painer C-145/10: **stretta interpretazione**
- **La Corte di Giustizia UE e le Corti nazionali necessitano di maggiore flessibilità**
- Si può fare riferimento anche a principi esterni al copyright (per esempio diritti umani fondamentali come libertà di espressione e informazione della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo – Carta dei Diritti fondamentali dell’UE; art. 13 della Carta)

* Causa C-117/13 Technische Universität Darmstadt * Contro Eugen Ulmer KG

→ **diverse eccezioni e limitazioni possono essere combinate tra loro**

art. 5, comma 3, lettera n direttiva 2001/29 e comma 2, lettera c → non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche **il diritto di digitalizzare le opere** contenute nelle proprie collezioni per la messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse

L'articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 non riguarda atti quali **la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB**, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche. Tali atti possono essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b),

* Causa C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken * Contro Stichting Leenrecht

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE devono essere interpretati nel senso che nella **nozione di «prestito»**, ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le **tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi** non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell'Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, **la natura facoltativa** delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE può avere un **impatto negativo sul funzionamento del mercato interno**.

Le **eccezioni e le limitazioni attualmente previste** dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'innovazione, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale **andrebbero riesaminate ... andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining), per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale.** (considerando n. 5)

Cosa cambia con la Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e connessi nel mercato unico digitale ?

Art. 29: implementazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore

Art. 1

- Obiettivo di armonizzare il quadro giuridico UE nel diritto d'autore rispetto agli usi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti
- Regole più chiare per l'era digitale

Direttiva 2019/790 ha l'obiettivo di integrare le norme di

- * 96/9/CE,
- * 2000/31/CE,
- * 2001/29/CE,
- * 2006/115/CE,
- * 2009/24/CE,
- * 2012/28/UE
- * 2014/26/UE

In sintesi la Direttiva...

- 1) Introduce maggiori opportunità di utilizzare opere per istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale
- 2) Si amplia l'accesso transfrontaliero dei cittadini a opere protette
- 3) Libertà di espressione e dell'arte: eccezione obbligatoria per fini di citazione, critica, caricature, parodia, pastiche

- * Art. 4 text and data mining (obbligatoria)
- * Art. 5 attività di istruzione transfrontaliere (obbligatoria)
- * Art. 6 conservazione patrimonio culturale (obbligatoria)
- * Art. 8 opere fuori commercio (obbligatoria)
- * Art. 17 online content sharing providers ed eccezioni e limitazioni: (a) citazione, critica, discussione; (b) caricature, parodia o pastiche

* Definizioni art. 2

«istituto di tutela del patrimonio culturale»:
una biblioteca accessibile al pubblico, un museo,
un archivio o un istituto per il patrimonio
cinematografico o sonoro;

Definizioni art. 2

«**estrazione di testo e di dati**» (*text and data mining*): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni

TITOLO II

MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

* Art. 3 e art. 4 TDM

Due eccezioni **obbligatorie** per gli Stati per le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini estrazione di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso

→ da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale per scopi di ricerca scientifica

→ da chiunque (anche privati a scopo commerciale) a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato

* Art. 3 e art. 4 TDM

Considerando 11

Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero continuare a essere i beneficiari dell'eccezione, ma dovrebbero anche poter fare affidamento sui loro partner privati per effettuare l'estrazione di testo e di dati, anche utilizzando i loro strumenti tecnologici.

* **Articolo 5 attività didattiche digitali e transfrontaliere**

Eccezione obbligatoria per l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico - possibilità di prevedere equo compenso – sotto responsabilità di istituto di istruzione

Può essere limitata se sono facilmente reperibili licenze che autorizzino tali atti e rispondano a esigenze istituti di istruzione

• **Eccezione art. 5 – considerando n. 22**

- Anche nel contesto di attività di insegnamento e apprendimento svolte sotto la responsabilità di istituti di istruzione che avvengano in un museo, **una biblioteca** o un istituto di tutela del patrimonio culturale.
- sia l'utilizzo di opere o altri materiali in classe **o in altre sedi** mediante strumenti digitali, ad esempio lavagne elettroniche o dispositivi digitali collegabili alla rete, sia l'utilizzo a distanza all'interno di un ambiente informatico sicuro.

* Art. 6 conservazione patrimonio culturale

Eccezione obbligatoria per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di **realizzare copie di qualunque opera** o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, **in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione**

Art. 6 - Considerando n.27

le opere e altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, **all'obsolescenza tecnologica** o al **degrado** dei supporti originali o per assicurare tali opere o altri materiali. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, **in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto,** **nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera** o altri materiali e nella misura necessaria a fini di conservazione.

Art. 6 - Considerando 28

è possibile che, a tale scopo, gli istituti culturali ricorrano all'assistenza di altri istituti culturali e di terzi. Nel quadro dell'eccezione a fini di conservazione di cui alla presente direttiva, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero essere autorizzati ad affidarsi a terzi che agiscono per loro conto e sotto la loro responsabilità, inclusi terzi basati in altri Stati membri, per la realizzazione delle copie.

* TITOLO III

MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI

Art. 8 opere fuori commercio

Licenze a fini non commerciali tra organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi e istituti di tutela del patrimonio culturale per opere o altri materiali **fuori commercio** presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto

- possibilità di esclusione della licenza dai titolari
- pubblicità di tali licenze un **portale unico online pubblico** allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea

* Considerando 37

è importante che i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per **diversi tipi di opere e altri materiali, tra cui fotografie, software, fonogrammi, opere audiovisive e opere d'arte uniche**, incluso ove non siano mai state disponibili in commercio. Le opere che non sono mai state in commercio possono comprendere **manifesti, volantini, giornali di trincea o opere audiovisive amatoriali**

Art. 12 licenze collettive con effetto esteso

In specifici settori «quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile» la licenza

→ **Non obbligo ma facoltà Stati di prevedere che organismo di gestione collettiva conceda licenze collettive estese anche ad opere di autori non rappresentati**

ONE STOP SHOP !

Va garantita:

- * parità trattamento tra autori
- * Opt out in qualsiasi momento
- * Pubblicità adeguata

* TITOLO IV

MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE

Articolo 15 Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali il diritto per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione

Definizioni art. 2

"pubblicazione di carattere giornalistico": un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:

- regolarmente aggiornata
- scopo informativo del pubblico
- con qualsiasi mezzo di comunicazione sotto responsabilità editoriale prestatore di servizi

- non si applica ai collegamenti ipertestuali – no «link tax»
- non si applica all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico - no «*snippet tax*»
- si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico
- quota adeguata del compenso agli autori

Articolo 17 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti

la limitazione di responsabilità di cui all'articolo
14 della direttiva 2000/31/CE non si applica

→ la piattaforma di condivisione deve ottenere
una licenza dai titolari dei diritti

- Se non c'è licenza, i prestatori sono responsabili a meno che non dimostrino di:
 - a) aver compiuto i **massimi sforzi** per ottenere un'autorizzazione
 - b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i **massimi sforzi** per assicurare che non siano disponibili opere per cui abbiano ricevuto informazioni
 - c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata, per rimuovere e impedire ricaricamento (**notice and take/stay down**)

Comunque **NO OBBLIGO GENERALE SORVEGLIANZA**

REGIME MENO SEVERO per nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR

Nuovi prestatori di servizi non sono responsabili se:

Hanno fatto massimi sforzi per ottenere
autorizzazione e
notice and take down

Ma se il numero medio di visitatori unici mensili
supera i 5 milioni, anche *notice and stay down*

Comma 7 art. 17: rispetto di eccezioni e limitazioni

attraverso cooperazione tra prestatori e titolari

Comma 8 eccezioni e limitazioni specifiche

- a) citazione, critica, rassegna;
- b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

- Se non c'è licenza, i prestatori sono responsabili a meno che non dimostrino di:
 - a) aver compiuto i **massimi sforzi** per ottenere un'autorizzazione
 - b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i **massimi sforzi** per assicurare che non siano disponibili opere per cui abbiano ricevuto informazioni
 - c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata, per rimuovere e impedire ricaricamento (**notice and take/stay down**)

QUATTRO SPUNTI DI RIFLESSIONE

che rappresentano altrettante contraddizioni e nodi irrisolti nell'adattamento al mondo digitale della disciplina del diritto d'autore

A fronte dell'introduzione di nuovi diritti d'autore e connessi....

1. si rafforza l'uso di **criteri valutativi duttili** («buona fede», «massimo sforzo»...) e la **ricerca del dialogo** tra stakeholder
2. Vengono introdotte **nuove eccezioni** obbligatorie ed **equa remunerazione** (liability rule)
3. Introdotte anche le **licenze collettive estese** (di nuovo liability rule)
4. Direttiva non può intervenire su **nuove concentrazioni e assetti di interesse** che modificano il mercato (autorità regolatorie e *antitrust*)